

UNIONE DI COMUNI PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE – CASTANA – MONTESCANO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 6 del 29.03.2007
Modificato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 26 del 26.11.2008
Modificato con delibera di Consiglio dell'Unione n.34 del 30.11.2010

ART. 1

DEFINIZIONE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è costituito da un complesso di prestazioni socio - assistenziali rese al domicilio di anziani, handicappati ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

Il S.A.D. si inserisce nella rete dei servizi sociosanitari con i quali interagisce in una logica di risposte efficaci e sempre più mirate ai bisogni delle persone; in particolare si integra con il servizio di assistenza domiciliare di competenza dell'A.S.L. che eroga prestazioni di carattere sanitario.

ART. 2

FINALITA'

Il S.A.D. si propone di contribuire a realizzare il mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita della persona che si trovi temporaneamente o permanentemente in condizioni di bisogno attraverso interventi di aiuto che favoriscono:

- la permanenza dell'individuo nel suo contesto abitativo e relazionale per non ricorrere a ricoveri impropri;
- l'autosufficienza psicofisica e l'autonomia personale per ovviare la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza;
- la capacità di relazione della persona nei rapporti familiari, amicali e di vicinato onde evitare l'isolamento sociale.

ART. 3

DESTINATARI

Sono destinatari del S.A.D.:

- le persone in stato di bisogno con ridotta capacità di autonomia e/o grado di autosufficienza, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della propria persona e della casa nelle attività quotidiane, in situazione di solitudine e di isolamento psicologico e con difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno;
- i nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o disabili in presenza di situazioni di emergenza (es.: allontanamento per causa di forza maggiore dei genitori, periodi di ospedalizzazione).
- Escluso chi ha un'assistenza autonoma (es. badante), salvo i casi di particolare necessità che verranno valutati volta per volta.

ART. 4

PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno rispettare il grado di autonomia dell'utente nonché stimolare al massimo l'attivazione e la partecipazione dello stesso e contrastare il processo di involuzione psico-fisica.

Le prestazioni di assistenza domiciliare comprendono:

- prestazioni di sostegno alla persona e per il governo della casa:
- aiuto per la cura della persona: compagnia, igiene personale, mobilitazione, ecc.;
- aiuto per il governo della casa: pulizia dell'abitazione, preparazione pasti, spesa, ecc.;
- aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali e sociali;
- disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi;
- prestazioni complementari:
- servizio di lavanderia e stireria;
- servizio pasti;

- accompagnamento/trasporto agevolato;
- pedicure, manicure, barbiere
- telesoccorso

ART. 5 **MODALITA' DI ACCESSO E CRITERI PER L'AMMISSIONE**

L'accesso al servizio avviene prioritariamente su richiesta dell'interessato. In particolari situazioni di disagio, la segnalazione può essere effettuata da parte dei familiari, dal medico di base dell'assistito, dai servizi sociosanitari di zona e da chiunque ne sia a conoscenza.

La valutazione sull'ammissibilità al S.A.D. deve innanzitutto accertare l'esistenza di un bisogno socio - assistenziale derivante dalla difficoltà fisica e/o psicologica di provvedere autonomamente a se stessi.

Il bisogno socio - assistenziale si configura come l'insieme di una serie di elementi relativi a situazioni di disagio, solitudine, abbandono, condizione sanitaria problematica, situazione abitativa inadeguata, presenza di una sufficiente o insufficiente rete di sostegno (familiari, vicini, amici, volontari).

Una volta verificata la condizione di bisogno, attraverso visite domiciliari e colloqui condotti dall'assistente sociale, la proposta di intervento viene rimessa al responsabile del servizio per la definitiva ammissione.

Se ne ricorrono i presupposti il Responsabile del Servizio può acquisire se lo ritiene necessario, ulteriori informazioni dall'assistente sociale che ha competenza sul territorio, dal referente dell'Unione del S.A.D., dal medico di base dell'assistito, o eventuali loro delegati.

Il referente del servizio dell'Unione è la persona appositamente individuata dall'Ente che coordina gli aspetti operativi del servizio sul territorio. Ognuno dei Comuni individua un proprio referente che si coordina con quella dell'Unione per gli aspetti specifici del proprio territorio.

Qualora l'utente sia in carico ad un servizio specialistico dell'A.S.L., la proposta di intervento dovrà essere concordata e corredata dal parere di tale equipe che avrà anche cura di seguire le successive verifiche degli interventi.

In caso di urgenza, il Presidente dell'Unione o suo delegato può autorizzare una immediata ammissione al servizio. La presa in carico urgente, in ogni caso, deve essere successivamente vagliata dal responsabile del servizio e/o dagli organismi preposti previa verifica dello stato di bisogno attraverso le procedure sopra descritte.

La procedura di urgenza riveste comunque un carattere di assoluta eccezionalità.

Il responsabile del servizio e/o gli organismi preposti definiscono:

- le prestazioni da fornire, il numero di ore e la durata del servizio nell'ambito di un piano di trattamento individualizzato.

ART. 6 **DOCUMENTAZIONE**

Per ogni utente si rendono necessarie:

- a) scheda di accesso al servizio, comprensiva di dati anagrafici, socio-economici e di bisogno, compilata all'atto della richiesta del servizio dello stesso utente, (allegato A);
- b) scheda di rilevazione del bisogno compilata dall'Assistente Sociale, (allegato B);
- c) la documentazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

ART. 7 **DURATA DELLE PRESTAZIONI**

La durata delle prestazioni è definita dalla Commissione e/o dagli organismi preposti nell'ambito del programma di intervento individualizzato, in rapporto ai bisogni specifici della persona. Pertanto gli interventi di S.A.D. sono soggetti a revisione periodica mirata a verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l'erogazione del servizio.

ART. 8
LISTA DI ATTESA

Eventuali liste di attesa saranno formulate sulla base di una graduatoria stilata secondo i criteri segnalati nell'allegato C e della data di presentazione della domanda.

ART. 9
CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio in rapporto alle proprie condizioni economiche, secondo tariffe determinate dall'Unione, tenuto conto degli elementi reddituali e patrimoniali calcolati secondo la normativa inerente l'indicatore della situazione economica definita dal D. Lgs. 109/1998, integrata con DPCM 221/1999, con DPCM 305/1999, con DM 29.07.1999, DPCM 242/2001, e S.M.I., così come integrata dalle disposizioni specifiche che seguono:

Fasce	Soglie	Percentuale di recupero dell'Unione
Fascia A	da € 0,00 a € 10.500,00	===
Fascia B	da € 10.500,01 a € 15.000,00	15%
Fascia C	da € 15.000,01 a € 30.000,00	30%
Fascia D	da € 30.000,01 a € 40.000,00	70%
Fascia E	Oltre € 40.000,00	100%

Il percepimento di sussidi assistenziali di qualsiasi natura per un importo superiore e € 2.582,28 globali annui comporta l'automatico inserimento nella fascia successiva.

I richiedenti il servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva unica incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o modifiche necessarie.

in caso di particolari situazioni di disagio, opportunamente documentate e valutate dalla commissione, è possibile derogare a quanto previsto dal presente articolo. In tale eventualità, la proposta di deroga fatta dalla Commissione, deve essere confermata dal Presidente dell'Unione con suo provvedimento.

ART. 10
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE E LORO VALIDITA'

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate, devono presentare all'ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'art. 6 DPR 242/2001, in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, come definito dalla normativa vigente.

Tale dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere resa secondo il modello tipo approvato con Decreto del Ministero per la solidarietà sociale 29 luglio 1999 "Approvazione dei modelli – tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e relative istruzioni e caratteristiche informatiche per la richiesta delle prestazioni sociali agevolate di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n.109 come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130.

A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione l'Unione elabora la certificazione dell'indicatore della situazione economica, certificazione che avrà validità annuale.

In alternativa il richiedente può presentare la certificazione dell'indicatore della situazione economica elaborata dagli Enti previsti dalla legge.

Il richiedente si impegna a comunicare anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata. Per modificazioni significative si intendono:

- variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es. invalidità sopravvenuta) del nucleo familiare;
- variazione del reddito in misura maggiore o minore al 30% sul totale dichiarato;
- variazione del patrimonio mobiliare in misura tale da influire sulle fasce imponibili dichiarate;
- variazione della consistenza del patrimonio immobiliare o acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare.

Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

In ogni caso la variazione decorrerà come sopra determinato, senza alcun valore retroattivo né per l'utente, né per l'Unione, sia essa in diminuzione od in aumento della quota a carico per l'accesso al servizio.

ART. 11 **COORDINAMENTO ZONALE**

Il servizio viene gestito coordinandosi, per quanto previsto dalle leggi o per quanto ritenuto opportuno dagli Enti coinvolti, con l'A.S.L., il piano di zona di competenza o altri organismi previsti dalle leggi.